

LA CONCILIAZIONE

NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

1. I METODI ALTERNATIVI NELLA RIFORMA DEL PROCESSO SOCIETARIO

- 1.1 Il nuovo processo societario: i principi fondamentali
- 1.2 L'ambito di applicazione
- 1.3 Arbitrato e conciliazione nel contesto della riforma>>
- 1.4 La conciliazione giudiziale

2. LA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE SOCIETARIA

- 2.1 La conciliazione nella riforma societaria
- 2.2 La clausola di conciliazione
- 2.3 Gli organismi di conciliazione ed i regolamenti ministeriali
- 2.4 Chi può svolgere la funzione di conciliatore
- 2.5 Il regolamento di procedura degli organismi di conciliazione
- 2.6 Le tabelle delle indennità
- 2.7 L'istanza di conciliazione ed i suoi effetti >>
- 2.8 L'art.40 – il Procedimento conciliativo
- 2.9 Il verbale di conciliazione e le agevolazioni fiscali

Fonti:

- *“Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario”*, M. Di Rocco – A. Santi – C. Marucci, in *“Italia Oggi – Sette”*, inserto de *“Italia Oggi”*, 22 marzo 2004
- http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/org_concil.htm

1. I METODI ALTERNATIVI NELLA RIFORMA DEL PROCESSO SOCIETARIO

1.1 Il nuovo processo societario: i principi fondamentali

Con il **decreto legislativo n.5 del 17 gennaio 2003** (*“Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia”*), è stata data attuazione al disposto dell’art.12 della Legge n.366/2001 ed è stato introdotto un nuovo modello processuale che va ad aggiungersi a quelli attualmente esistenti (quali quello ordinario o quello in materia lavoro).

Nella materia societaria e nelle altre materie previste dal citato Decreto, il legislatore ha ritenuto di introdurre un rito diverso da quello ordinario, con l’espressa finalità di concentrare il procedimento e ridurre i tempi del contenzioso.

Le caratteristiche principali del processo societario, possono essere sinteticamente riassunte nell’elenco riportato.

LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO

- 1) atto di citazione come atto introduttivo, senza indicazione di alcuna udienza, con termine al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta;
- 2) comparsa di risposta del convenuto, entro il termine fissato dall’attore, con fissazione per l’attore di un termine per replica;
- 3) possibilità di chiedere immediatamente la fissazione dell’udienza per la parte alla quale spetta il diritto di replicare; altrimenti deve essere fissato alla controparte un termine per la controreplica;
- 4) dopo il terzo scritto, ciascuna parte è tenuta al rispetto di un termine massimo;
- 5) possibilità di forme semplificate di comunicazione (fax o posta elettronica) tra difensori e tra questi e la cancelleria;
- 6) deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, con la definitiva formulazione delle conclusioni e la possibile indicazione delle **condizioni alle quali si è disposti a conciliare la lite**; l’istanza di fissazione di udienza può essere presentata congiuntamente;
- 7) decreto di fissazione dell’udienza, con eventuale ammissione dei mezzi istruttori ed eventuale **invito alle parti a comparire personalmente per l’esperienza del tentativo di conciliazione**;
- 8) udienza di discussione della causa, normalmente collegiale, nella quale **può essere esperito un tentativo di conciliazione**; nella stessa udienza possono essere assunti i mezzi di prova disposti con il decreto e può essere decisa la causa;
- 9) contumacia del convenuto che vale come confessione, con la conseguenza che i fatti affermati dall’attore si intendono non contestati.

Come si evince dal prospetto, il modello processuale societario si presenta in termini particolarmente flessibili rispetto all’attuale scansione del processo ordinario, favorendo, anche a lite iniziata, la composizione bonaria delle controversie, senza necessità di attendere la pronuncia del giudice. Ed invero, già nell’istanza di fissazione dell’udienza (punto 6), ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali è disposta a conciliare, mentre il giudice, nel decreto di fissazione (punto 7), può invitare le parti a comparire personalmente al fine dell’esperienza del tentativo di conciliazione in sede giudiziale (punto 8).

In tale contesto, quando il tentativo viene esperito, è dato atto a verbale delle posizioni assunte dalle parti e, nel caso in cui il tentativo non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte

conciliative. Laddove, invece, il tentativo in sede giudiziale riesca, il legislatore ha ritenuto di dover specificare che il verbale di conciliazione costituirà titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

1.2 L'ambito di applicazione

Nello specificare ed individuare le categorie di controversie ricadenti nella nuova disciplina, il legislatore non si è limitato alla materia strettamente societaria, ma ha esteso l'applicazione anche al campo della intermediazione finanziaria ed alla materia bancaria e creditizia. In particolare, seguendo la stessa numerazione contenuta nell'art.1 del decreto legislativo n.5/2003, le materie individuate sono quelle riportate nel riquadro.

AMBITO DI APPLICAZIONE ART.1
a) rapporti societari , nell'ambito dei quali, per esplicita previsione, devono ricomprendersi: <ul style="list-style-type: none">- le società di fatto- l'accertamento, costituzione, modificazione od estinzione del rapporto societario- le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative
b) trasferimento delle partecipazioni sociali ed ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti
c) patti parasociali ed altri accordi di collaborazione previsti all'articolo 2341-bis, ultimo comma c.c.
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare , servizi e contratti di investimento, nell'ambito dei quali, per esplicita previsione, devono ricomprendersi <ul style="list-style-type: none">- servizi accessori- fondi di investimento- gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari- vendita di rapporti finanziari- offerte pubbliche di acquisto e di scambio- contratti di borsa
e) rapporti bancari e creditizi , per controversie tra istituti bancari, o promosse da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio
f) credito per le opere pubbliche.

1.3 Arbitrato e conciliazione nel contesto della riforma

Nell'ambito della riforma del contenzioso societario, l'art.12 della legge delega (l. n.366 del 3 ottobre 2001) aveva demandato l'emanazione di norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in tutte le materie riguardanti il diritto societario. Con lo stesso art.12, il legislatore aveva già previsto, oltre alla possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, una maggiore estensibilità del ricorso all'arbitrato e la prospettazione di nuove forme di conciliazione anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, opportunamente regolamentati.

Con gli articoli che vanno dal 34 al 40 del D. legs n.5, sono state recepite le indicazioni della citata legge delega in tema di arbitrato e conciliazione. Soprattutto per ciò che concerne il fenomeno conciliativo, la portata innovativa di queste previsioni è di assoluto rilievo, sia sotto il profilo dell'impulso che la riforma in esame potrà dare agli strumenti alternativi, sia con riguardo all'interesse giuridico di alcune prescrizioni contenute nel decreto, pur non mancando di alcuni aspetti interpretativi critici e discutibili.

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI
NEL CONTESTO DELLA RIFORMA

Arbitrato Societario

artt.34 – 36

Arbitraggio

art. 37

Conciliazione Giudiziale

art.16 comma 2

Conciliazione Stragiudiziale

artt. 38 – 40

Con riferimento all'**istituto arbitrale**, il legislatore societario ha ritenuto di dover disciplinare, con particolare attenzione, la valenza ed il contenuto delle clausole compromissorie inserite all'interno degli atti costitutivi societari (art.34), ma ha anche inteso prevedere e regolamentare alcune garanzie e prerogative del procedimento arbitrale societario (art.35) e della decisione ad opera degli arbitri (art.36).

Con riguardo all'istituto conciliativo, invece, la procedura prevista e disciplinata agli artt.38 - 40 ricade nell'ambito della **conciliazione stragiudiziale**, come d'altro canto precisa lo stesso Titolo VI. Sotto questo profilo, vi è stata una scelta di campo del legislatore in favore della **conciliazione extraprocessuale amministrata** da enti "registrati", che viene individuata come destinataria degli incentivi e dei riconoscimenti di efficacia immaginati dalla legge.

1.4 La conciliazione giudiziale

Il D.lgs. n.5 del 2003, nel riformare il processo societario, ha anche introdotto - come già accennato - un tentativo di conciliazione di fronte al Giudice, nel corso dell'udienza di discussione della causa (**conciliazione giudiziale**). Il comma 2 dell'art.16, che contempla questo tentativo, concede al giudice la possibilità di proporre "soluzioni di equa composizione della controversia", dando atto, in caso di mancato accordo, "delle posizioni assunte dalle parti" di cui il tribunale possa tener conto ai fini della decisione sulle spese di lite, potendole porre (anche in parte) a carico della parte formalmente vittoriosa che non sia comparsa o che abbia rifiutato ragionevoli proposte conciliative.

L'introduzione di un tentativo di conciliazione nel contesto del nuovo processo societario, tuttavia, rappresenta la riproposizione di un tentativo (giudiziale) dimostratosi ampiamente fallimentare ed inutilizzato nel giudizio ordinario. Ed invero, la procedura conciliativa, esperita di fronte al medesimo organo deputato a decidere la controversia, non induce certo le parti a scoprirsi, compromettendo di conseguenza la funzionalità stessa della metodologia negoziale. La "soluzione di equa composizione" suggerita dal giudice, infine, non può non apparire come un'anticipazione della sentenza, tanto pericolosa (nell'ottica conciliativa) quanto la valutazione della posizione delle parti, ai fini della ripartizione delle spese.

2. LA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE SOCIETARIA

2.1 La conciliazione nella riforma societaria

Il D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5, oltre ad innovare profondamente la materia arbitrale, ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una articolata normativa sulla conciliazione stragiudiziale delle controversie (artt.38-40), introducendo una forma di conciliazione di natura prettamente privatistica, e quindi informata ai principi negoziali del consenso, che, tuttavia, presenta anche caratteri di stampo tipicamente pubblicistico, volti a garantire la correttezza e la funzionalità dei rapporti societari. Così, se da un lato viene garantita la libertà delle parti di tentare la conciliazione, nonché di rifiutarne gli esiti non condivisi, dall'altro lato si impone alle stesse parti di intervenire nel procedimento conciliativo da esse prescelto in modo serio e responsabile, senza malafede o propositi dilatori. Tale forma di conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie non obbligatorio e privo di collegamenti stabili con il processo ordinario e/o l'arbitrato.

A differenza dell'arbitrato, l'ambito di applicazione della conciliazione societaria non è limitato alle sole controversie riguardanti i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ma si estende a tutte le controversie inerenti le persone dei soci, anche se relative a rapporti con soggetti diversi dai soci medesimi, con la conseguenza che la procedura conciliativa sembra avere un ambito di applicazione più ampio rispetto all'arbitrato societario.

2.2 La clausola di conciliazione

Con il termine "clausola di conciliazione" si indica quella clausola, liberamente definita dalle parti in sede contrattuale, con la quale i contraenti si impegnano ad esperire, innanzi ad un soggetto determinato o determinabile, un tentativo al fine di comporre in sede conciliativa la lite tra i medesimi insorta, prima di passare all'eventuale fase contenziosa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Non è da escludere un contenuto cosiddetto "misto" della clausola di conciliazione, laddove si preveda, nell'evenienza in cui il tentativo vada fallito, che le parti devolvano la cognizione della controversia ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, il cui giudizio si sostituirà a quello dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Pur considerando che la disciplina dell'art.40 (Procedimento di conciliazione) troverà applicazione in tutti i casi in cui le parti abbiano inteso attivare un procedimento conciliativo societario, indipendentemente dall'esistenza di una clausola di conciliazione, la sussistenza di una simile clausola all'interno di un contratto od uno statuto societario avrà l'effetto di precludere alle parti il ricorso immediato all'autorità giudiziaria ordinaria, posto che

- Qualora il tentativo di conciliazione sia previsto da una clausola inserita in un contratto od in uno statuto societario, il mancato rispetto di essa potrà comportare la **sospensione del giudizio** eventualmente iniziato da una delle parti, competendo al giudice il potere di fissare, su istanza della parte interessata, un termine tra i 30 ed i 60 giorni per il deposito di una domanda di conciliazione presso l'organismo indicato dalla clausola o, in assenza, presso un qualsiasi altro organismo di conciliazione. In caso di mancato accordo, o di decorso dei termini senza deposito della domanda, il giudizio potrà essere riassunto, così come potrà essere riassunto, in ogni caso, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. (cfr. art. 40, VI comma)

Trattandosi di una questione di procedibilità rimessa alla responsabilità delle parti, spetterà ad esse sollevare la relativa eccezione, non essendo, altrimenti, fatto obbligo al Giudice di sospendere il procedimento davanti a sé.

2.3 Gli organismi di conciliazione ed i regolamenti ministeriali

All'impostazione di stampo privatistico che il legislatore ha conferito alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia societaria, fa da contraltare la preferenza accordata alla gestione dei procedimenti conciliativi da parte di enti e/o organismi di conciliazione opportunamente registrati presso il Ministero di Giustizia, che diano particolari garanzie di serietà ed efficienza.

In questo senso, l'art.38 stabilisce che:

▪ Gli organismi deputati a gestire la conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia societaria possono essere costituiti solo da **enti pubblici o privati** iscritti in un apposito **registro** tenuto presso il **Ministero della Giustizia**, cui compete anche il controllo sulle garanzie di serietà ed efficienza degli enti fondatori degli organismi di gestione

In attuazione alle disposizioni normative dell'art. 38 è stato quindi emanato il **d.m. 23 luglio 2004, n.222**, "*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*"; mentre, ai sensi del successivo art. 39, co. 3, è stato emesso il **d.m. 23 luglio 2004, n. 223** "*Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*".

Il registro degli organismi di conciliazione istituito dal **d.m. 23 luglio 2004, n.222**, altro non è che una banca dati tenuta presso il Ministero della Giustizia, sotto la vigilanza del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro stesso ed abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003.

Il registro è articolato in diverse sezioni: la prima sezione contiene l'elenco degli organismi pubblici, con relativo elenco dei conciliatori ivi operanti; la seconda sezione, invece, elenca gli organismi privati, con relativo elenco dei soci, degli associati, dei dipendenti, degli amministratori e dei rappresentanti dell'organismo, nonché dei conciliatori che vi operano.

Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro), e possono essere soggetti privati o pubblici, come le Camere di Commercio, le quali, tra l'altro, hanno "*diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro su semplice domanda*".

A parte il caso della CCIAA, per tutti gli altri organismi i requisiti di iscrizione che il responsabile del registro deve verificare sono: la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia, la compatibilità dell'attività di conciliazione con lo scopo istitutivo, la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e il suo grado di adeguatezza anche sotto il profilo patrimoniale, nonché la stipulazione di una polizza, idonea a coprire i rischi individuati nello standard approvato dal responsabile del registro, per un massimale di importo non inferiore a 500.000,00 €, per le eventuali "conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione", i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti, la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico con i conciliatori, le garanzie di indipendenza, di imparzialità e di riservatezza nello svolgimento del servizio nonché la conformità del regolamento di procedura alla legge e delle tabelle delle indennità alle previsioni regolamentari (d.m. 23 luglio 2004, n. 223), infine la sede dell'organismo e la sussistenza del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva.

2.4 Chi può svolgere la funzione di conciliatore

Per costituire un organismo di conciliazione è necessario dimostrare l'inserimento nella struttura organizzativa di un certo numero di conciliatori, che devono essere necessariamente persone fisiche, dotate di determinati requisiti di imparzialità, indipendenza e professionalità.

Possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto, presso un ente accreditato, in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell'art. 10, co. 5, d.m. 222/2004.

Ciascun conciliatore non può operare in più di tre enti/organismi di conciliazione, mentre ciascun ente/organismo di conciliazione (diverso dalle camere di commercio e dagli organismi camerali) deve poter contare sulla disponibilità, in via esclusiva, di almeno sette conciliatori.

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.

Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

2.5 Il regolamento di procedura degli organismi di conciliazione

Ogni organismo di conciliazione deve dotarsi di un proprio regolamento di procedura che va allegato alla domanda di iscrizione nel registro ministeriale. I caratteri fondamentali di tale regolamento – che si deve ispirare ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico - sono fissati dall'art. 7 d.m. 222/2004, ai sensi del quale:

- deve essere consentita la deroga delle norme regolamentari su accordo delle parti;
- deve essere indicato il luogo ove si svolge il procedimento;
- deve essere prevista l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore;
- devono essere fissate le cause di incompatibilità del conciliatore, il quale, prima di iniziare una procedura, deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità;
- deve consentire alle parti di accedere liberamente agli atti, che andranno conservati in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione;
- deve consentire a ciascuna parte di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, cui l'altra parte non potrà accedere.

2.6 Le tabelle delle indennità

Con un secondo regolamento, contenuto nel **D.M. 23 luglio 2004, n. 223** è stata approvata anche la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui ciascun organismo dovrà adeguarsi nel fissare le tabelle dei costi (indennità) del proprio servizio conciliativo. Per gli enti privati, l'iscrizione nel registro ministeriale comporta anche l'approvazione delle tariffe allegate alla domanda di iscrizione.

2.7 L'istanza di conciliazione ed i suoi effetti

Di norma, nelle forme ordinarie di conciliazione amministrata (non societaria) gestite dalle camere di commercio e dagli enti privati, il procedimento di conciliazione ha inizio solo in caso di avvenuta adesione di entrambe le parti al procedimento e solo nel momento in cui esse si incontrano al tavolo di conciliazione.

Ai sensi dell'art.40, II e V comma del D.lgs n.5/2003, invece, il procedimento conciliativo "societario" ha inizio con la presentazione da parte del soggetto interessato di una domanda di conciliazione presso la segreteria dell'ente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, dovendo tale ente provvedere, immediatamente, alla nomina di un conciliatore.

Quanto agli effetti della proposizione di una domanda di conciliazione societaria, la lettera della riforma sancisce che:

- La domanda di conciliazione interrompe la **prescrizione** dei diritti dal momento della sua comunicazione formale alla controparte, impedendo altresì la **decadenza** delle azioni. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, gli stessi termini riprendono a decorrere dal momento del deposito del verbale di mancato accordo.

Tale previsione, intesa nell'ambito del modello pubblicistico di conciliazione adottato dalla riforma, va interpretata nel senso per cui solo la proposizione di una domanda di conciliazione presso uno degli organismi registrati sarà in grado di determinare sulla prescrizione gli stessi effetti di una domanda giudiziale, impedendo altresì il verificarsi della decadenza delle azioni, nel mentre gli stessi effetti interruttivi non si determineranno in presenza di una domanda di conciliazione proposta presso soggetti non iscritti nel registro tenuto dal Ministero.

2.8 L'art.40 – il Procedimento conciliativo

Le linee guida del procedimento conciliativo, sono contemplate dall'art.40 del D.lgs n.5 del 17 gennaio 2003, il quale, accanto ai principi della riservatezza, della libera determinazione delle parti, della inutilizzabilità delle loro dichiarazioni a fini testimoniali, stabilisce anche i principi procedurali dell'imparzialità del terzo, della sua idoneità e capacità a svolgere il ruolo assegnatogli, della verbalizzazione delle proposte emerse in conciliazione, nonché della possibilità di valutare l'atteggiamento tenuto dalle parti ai fini della attribuzione delle spese in un eventuale successivo giudizio.

Così, lo stesso art.40, nello stabilire che:

- I regolamenti adottati dagli organismi di conciliazione devono prevedere la **riservatezza** del procedimento conciliativo, nonché prescrivere specifiche modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'**imparzialità** e l'**idoneità** al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

...e che:

- Le **dichiarazioni rese dalle parti** durante il procedimento non possono essere utilizzate nella successiva ed eventuale sede giudiziale, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

...dispone anche che

- Il giudice potrà valutare la **mancata comparizione** di una delle parti od il suo **rifiuto** a conciliare ai fini della decisione sulle **spese processuali**, che potranno essere attribuite anche totalmente a carico del vincitore che abbia rifiutato la conciliazione.

La previsione che, in caso di mancato accordo, le posizioni assunte dalle parti possano essere oggetto di valutazione da parte di un giudice in un eventuale successivo processo, risponde essenzialmente alla volontà del legislatore di fare della conciliazione un banco di prova della buona fede dei soggetti che ad essa partecipano.

Logica conseguenza di quanto detto, tuttavia, è che al conciliatore-verbalizzante, viene attribuito un ruolo particolare, che non si limita ad una attività di collegamento tra le parti, ma si esplica attraverso una più intensa attività di persuasione delle stesse; con una accresciuta responsabilità, sia in termini di imparzialità, che di capacità, che di professionalità.

Invero, al fine di consentire la valutazione del giudice nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo all'esito del procedimento conciliativo, viene espressamente previsto che:

- Al conciliatore spetterà formulare una proposta, riportando nel verbale di mancato accordo le posizioni definitivamente assunte da ciascun partecipante ovvero le condizioni cui gli stessi sarebbero disposti a conciliare.

A fronte delle notevoli perplessità che questa disposizione ha suscitato tra gli addetti ai lavori, il recente **D.M. n.37 del 14 febbraio 2004**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, suppl.24/1, ha rettificato la lettera dell'art.40, II comma, prevedendo che, **in caso di esito negativo della procedura, la riservatezza circa le disposizioni finali delle parti potrà venire meno solo con il consenso espresso di entrambe**. Pertanto, se tale consenso viene dato, il conciliatore formula una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di queste posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione. Diverso verbale viene redatto, invece, in caso di mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Conseguentemente, in base alle modifiche introdotte nel 2004, il giudice nell'eventuale successivo giudizio valuterà, ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.96 codice procedura civile (Responsabilità aggravata), la mancata comparizione di una delle parti e, **solo se le parti medesime abbiano acconsentito alla verbalizzazione delle loro posizioni**, valuterà comparativamente le posizioni delle medesime, assunte innanzi al conciliatore, e il contenuto della sentenza, al fine di escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione.

Con il VI comma dell'art.40, poi, il legislatore è intervenuto prescrivendo che, allorquando non sia stato esperito il tentativo previsto in una clausola inserita in un contratto o in uno statuto societario, il giudice, "su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa", possa disporre la **sospensione del procedimento giudiziario**, "fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione" presso l'organismo eventualmente indicato nella clausola o in assenza, presso un qualsiasi organismo.

Laddove il componimento bonario non riesca, unitamente all'atto di riassunzione sarà allegato il verbale di mancata conciliazione, mentre nell'ipotesi in cui non venga presentata alcuna istanza entro il termine assegnato dal giudice, il giudizio potrà essere riassunto una volta scaduto quel termine. Affinché l'esperimento della conciliazione non diventi un ostacolo all'azione, lo stesso VI comma ha comunque previsto che la causa di sospensione debba intendersi cessata decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

2.9 Il verbale di conciliazione e le agevolazioni fiscali

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo conciliativo, viene stabilito che:

- Il **verbale di accordo**, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, può essere **omologato**, e costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'omologazione del verbale viene effettuata con Decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo che ha amministrato la procedura, previo accertamento della sua regolarità formale e senza, quindi, entrare nel merito del contenuto dell'accordo stipulato tra le parti. Il deposito per l'omologa è onere della parte che ne ha interesse.

Al fine di promuovere l'approccio conciliativo, il legislatore ha anche previsto alcune agevolazioni fiscali, disponendo, all'art.39, che:

- Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ad un procedimento di conciliazione societaria sono esenti dall'**imposta di bollo** e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, mentre il verbale di accordo eventualmente stipulato è esente dall'**imposta di registro** entro il limite di valore di venticinquemila euro.

Il limite di valore per l'esenzione dall'imposta va riferito alle prestazioni dedotte nell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, essendo irrilevante il valore della controversia risultante dalle rispettive pretese delle parti. I verbali di conciliazione di valore superiore al limite di esenzione scontano l'imposta secondo i normali criteri, con tassa fissa se le prestazioni dedotte nell'accordo sono soggette ad IVA oppure con aliquota proporzionale, o variabile secondo il diverso contenuto dell'accordo, nel caso in cui si tratti di prestazioni non soggette ad IVA.

